



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.623 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare VIII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Disegno di legge recante: "Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1996, n.8 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE" - (Reg.Gen.n.329)

Ad iniziativa della G.R.C. Assessore Cozzolino Andrea..
Depositato il 28 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **5 FEB. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Disegno di Legge

“Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1996, n.8 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE”

Ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Andrea Cozzolino -

Ruolo Generale n.329



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
74	18/01/2008	11	5	1

Oggetto:

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE AD OGGETTO "INTEGRAZIONI ALLA L. R. 10 APRILE 1996 N.8 IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE " -CON ALLEGATI.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 546C52264EC3E5D14D44740B9FA3AFFE88724DAB

Allegato nr. 1 : A6B518208234B3426E13DC0B29BE6DB07C4241CC

Frontespizio Allegato : F761ACD3655EC5E8002632A965924ED0FE50E965

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 329



Assessore

Assessore Cozzolino Andrea



Area	Settore
11	5

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

18/01/2008

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE AD OGGETTO "INTEGRAZIONI ALLA L. R. 10 APRILE 1996 N.8 IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE " -CON ALLEGATI.

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE
3)	Assessore	Teresa	ARMATO
4)	"	Ennio	CASCETTA
5)	"	Andrea	COZZOLINO
6)	"	Gabriella	CUNDARI
7)	"	Rosa	D'AMELIO
8)	"	Vincenzo	DE LUCA
9)	"	Marco	DI LELLO
10)	"	Corrado	GABRIELE
11)	"	Angelo	MONTEMARANO
	Segretario	Maria	D'ELIA

PRESIDENTE

ASSENTE

L'Assessore Andrea Cozzolino

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- l'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, consente - a determinate condizioni - di derogare al divieto di esercizio venatorio nei confronti di specie protette, per finalità diverse tra le quali anche la prevenzione di gravi e ricorrenti danni alle produzioni agricole.;
- lo Stato Italiano, ha recepito tale Direttiva con la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 "*Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*" che, tra l'altro, delega alle Regioni alcuni aspetti della disciplina dell'esercizio delle deroghe;

CONSIDERATO che la Regione Campania, in assenza di una specifica tradizione al prelievo delle specie oggetto di deroga, e per scelta di politica venatoria, ha finora ritenuto di escludere le stesse dai calendari venatori annuali e pertanto non ha ancora provveduto all'adeguamento della propria normativa in materia, ed in particolare della L. R. 10 aprile 1996, n.8;

PRESO ATTO della procedura di infrazione 2006/2131 "*Non conformità della direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici*", nei confronti della maggior parte delle Regioni e dello Stato Italiano, con cui la Commissione europea ha sollecitato l'adozione di provvedimenti urgenti necessari ad assicurare il corretto adeguamento della normativa regionale in materia di caccia in deroga, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 di recepimento della direttiva 79/409/CEE;

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, dover procedere ad adeguare il quadro legislativo regionale prevedendo l'integrazione alla L. R. 10 APRILE 1996 N.8 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, con quanto previsto dalla citata legge 3 ottobre 2002, n. 221 di recepimento della direttiva 79/409/CEE;

VISTO lo schema di Disegno di Legge ad oggetto "*INTEGRAZIONI ALLA L. R. 10 APRILE 1996 N.8 IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE*", allegato, in uno con la relazione illustrativa di accompagnamento, al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

VISTO il parere favorevole del Capo Ufficio Legislativo del Presidente, espresso con nota 5248 UDCP/GAB/UL - prot. n. 451/UL del 6.12.2007;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

1. di approvare il Disegno di Legge recante ad oggetto "*INTEGRAZIONI ALLA L. R. 10 APRILE 1996 N.8 IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE*", allegato in uno con la relazione tecnica di accompagnamento e con il previsto parere, al presente atto, di cui costituisce parte integrante, quale proposta al Consiglio Regionale;
2. di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed al Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di rispettiva competenza.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	74	del	18/01/2008	AREA 11	SETTORE 5	SERVIZIO 1
------------------	----	-----	------------	------------	--------------	---------------

OGGETTO :

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE AD OGGETTO "INTEGRAZIONI ALLA L. R. 10 APRILE 1996 N.8 IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE " -CON ALLEGATI.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Cozzolino Andrea</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Grassi Gennaro</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Allocca Giuseppe</i>	_____	_____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	18/01/2008	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	21/01/2008

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

- 1.3 : Rapporti e collegamenti con il Consiglio Regionale
- 11 : A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario
- 11.5 : Foreste, caccia e pesca

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

Progetto di legge "Integrazioni alla L. R. 10 aprile 1996 n.8 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE"

RELAZIONE

L'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, consente - a determinate condizioni - di derogare al divieto di esercizio venatorio nei confronti di specie protette, per finalità diverse tra le quali anche la prevenzione di gravi e ricorrenti danni alle produzioni agricole.

La Regione Campania, in assenza di una specifica tradizione al prelievo delle specie oggetto di deroga, e per scelta di politica venatoria, ha finora ritenuto di escludere le stesse dai calendari venatori annuali e pertanto non ha ancora provveduto all'adeguamento della propria normativa in materia.

Con procedura di infrazione 2006/2131 "*Non conformità della direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici*", nei confronti della maggior parte delle Regioni e dello Stato Italiano, la Commissione europea ha sollecitato l'adozione di provvedimenti urgenti necessari ad assicurare il corretto adeguamento della normativa regionale in materia di caccia in deroga, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 di recepimento della direttiva 79/409/CEE.

Il presente progetto modifica alla L. R. 10.4.1996, n. 8, "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*".

Con l'inserimento dell'art. 19 bis si recepisce quanto previsto dalla citata Legge 221/2002, relativamente all'attuazione di prelievi in regime di deroga nel rispetto delle disposizioni comunitarie ed in particolare dell'art. 9 comma 1 lett. a) e b). della Direttiva 79/409/CEE.

L'art. 19 ter, comma 1, evidenzia la competenza della Giunta Regionale per l'adozione delle deroghe, nonché le caratteristiche del provvedimento che deve essere adottato solo in casi eccezionali per specifiche motivazioni, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, e con validità limitata ad un anno; il medesimo articolo definisce inoltre le informazioni da riportare obbligatoriamente nel provvedimento di deroga.

L'art. 19 quater, definisce la necessità di acquisire preventivamente all'adozione del provvedimento il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ed indica le informazioni da trasmettere all'Istituto per la formulazione del citato parere.

L'art. 19 quinquies, stabilisce le modalità ed i tempi per l'acquisizione dei dati relativi al prelievo in deroga, e per la comunicazione della sintesi annuale ai competenti Organi.

L'art. 19 sexies, individua, infine, le condizioni in base alle quali si provvede a limitare o sospendere il prelievo in deroga.

**"INTEGRAZIONI ALLA L. R. 10 APRILE 1996 N.8 IN MATERIA DI PROTEZIONE
DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE "**

ART. 1

1. Dopo l'articolo 19 della Legge Regionale 10.4.1996, n. 8 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in Campania*"; sono inseriti i seguenti:

*"Art. 19 bis (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE.
Finalità)*

1. Nella Regione Campania, ai sensi dell'art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002 n. 221 "*Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*" è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità di seguito individuate ed esclusivamente in applicazione dell'art. 9, comma 1 lettere a) e b), della Direttiva medesima.

Art. 19 ter (Attuazione delle deroghe)

1. La Giunta regionale adotta le deroghe di cui all'articolo 19 bis, di durata non superiore ad un anno, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
 - a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;
 - b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992 le deroghe, adeguatamente motivate, sono provvedimenti di carattere eccezionale, adottati caso per caso in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto di cui al comma 1.
3. Il provvedimento amministrativo di cui al comma 1, che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga, deve indicare:
 - a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
 - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
 - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - e) i soggetti abilitati al prelievo.

Art. 19 quater (Procedure)

1. La Giunta regionale, inoltre, in coerenza con i criteri della Direttiva 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica autorizza i prelievi nel rispetto dei contenuti di cui all'articolo 19 ter, comma 3;
2. La richiesta di parere deve contenere:
 - a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
 - b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga e, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:
 - 1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;

- 2) la localizzazione dei danni;
- 3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
- 4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.

Art. 19 quinquies (*Monitoraggio del prelievo in deroga*)

1. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei soggetti interessati:
 - a) se cacciatori, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno;
 - b) se non cacciatori, in apposita comunicazione scritta che dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Le Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti Organi statali ed all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Art. 19 sexies (*Limitazioni al prelievo in deroga*)

1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica.
2. La Giunta regionale, su richiesta dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1°.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
